





Oggetto: Segnalazione in materia di trattamento dei dati personali. Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 157 del *Codice in materia di protezione dei dati personali*, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice*).

Questa Autorità deve definire l'istruttoria preliminare di una segnalazione con la quale il sig. ha lamentato talune presunte violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali aventi ad oggetto, in particolare, il trattamento





effettuato da codesto Istituto scolastico attraverso il registro elettronico.

Si è appreso inoltre da talune notizie di stampa che il suddetto docente sarebbe stato destinatario di quattro procedimenti disciplinari e "sospeso per 11 giorni dal lavoro durante le festività natalizie" a causa del rifiuto di utilizzare il registro elettronico per "tutelare la privacy dei suoi alunni".

Per quanto di competenza di questa Autorità si evidenzia, in via preliminare, che il trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il "Regolamento") e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – di seguito, il "Codice").

In merito alla tematica relativa all'utilizzo del registro elettronico, si rappresenta inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 27 e 31 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri *on line* e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. A tal fine il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca avrebbe dovuto predisporre un "Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie" che non risulta, a tutt'oggi, adottato.

Ciò premesso, per i profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, si invita codesto Istituto, ai sensi dell'art. 157 del Codice, a voler fornire all'Autorità, entro il 10 febbraio p.v., all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it, ogni elemento di valutazione utile alla valutazione del caso prospettato, avendo cura di specificare:

- a) la base giuridica del trattamento;
- b) le misure con cui viene garantito il rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli interessati, in particolare attraverso le informazioni che devono essere fornite ai docenti, genitori e alunni, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679, con specifico riferimento all'utilizzo del registro elettronico;
- c) il ruolo assunto dalla in relazione al trattamento dei dati personali contenuti nel registro elettronico (es. responsabile del trattamento) in base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, fornendo altresì copia dei relativi atti giuridici;
- d) le tipologie di dati trattati nell'ambito del suddetto registro, specificando quelle





che devono essere obbligatoriamente inserite a cura della scuola;

- e) le istruzioni fornite al personale autorizzato ad accedere al registro elettronico;
- f) le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali trattati tramite il registro elettronico (artt. 5, comma 1, lett. f), e 32 del Regolamento), con particolare riferimento a:
 - l'architettura informatica del sistema, indicando le modalità di erogazione del servizio (*cloud* o *on premise*) e la relativa analisi del rischio effettuata;
 - le modalità di autenticazione e le relative politiche di sicurezza;
 - le procedure di abilitazione degli utenti;
 - i profili di autorizzazione attribuiti alle diverse categorie di utenti del registro, indicando le operazioni eseguibili e le tipologie di dati a cui possono accedere;
 - le misure adottate per garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità dei dati personali, con particolare riferimento alle informazioni che obbligatoriamente devono essere inserite da parte della scuola;
 - le modalità di interazione del suddetto servizio con altre applicazioni informatiche.
- g) i tempi di conservazione dei dati
- h) l'eventuale valutazione di impatto effettuata ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

Le predette informazioni potranno essere fornite anche previa acquisizione, per la parte di competenza, da parte della società che fornisce il registro elettronico.

Il riscontro dovrà essere sottoscritto da persona fisica identificata, con relativa assunzione di responsabilità in merito alla genuinità delle dichiarazioni rese anche considerando le conseguenze previste dall'art. 168 del *Codice*, in ordine alla "Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante", e riportare l'indicazione completa degli estremi identificativi del titolare del trattamento.

Si rappresenta che, in caso di assenza di riscontro, entro il termine sopra indicato, alla presente richiesta d'informazioni formulata ai sensi dell'art. 157 del Codice si renderà applicabile a codesto Collegio la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, paragrafo 5 del Regolamento (art. 167, comma 2 del Codice).

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRIGENTE
Francesco Modafferi
(documento sottoscritto con firma digitale)

